

R. SOTTO PREFETTURA

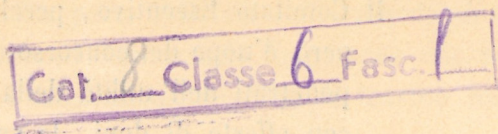
DEL CIRCONDARIO

DI GALLARATE

Circolare N. 42,

OGGETTI DIVERSI

Gallarate, li 29 Dicembre 1863.



Tiro a Segno Nazionale.

La R. Prefettura Provinciale colla Nota N. 6127 del 21 corr. mese ha qui trasmesso un Manifesto della Direzione Generale della Società del Tiro a segno nazionale pel tiro a segno che avrà luogo in Milano nella seconda metà del p. f. Giugno.

Quale Manifesto viene qui in calce riportato con preghiera al signor Sindaco di volervi dare la maggior possibile pubblicità sia coll'affissione in luogo pubblico sia anche procurando ne sia data lettura in apposito ordine del giorno alle Guardie Nazionali.

Società del Tiro a Segno Nazionale

MANIFESTO.

Il Tiro Nazionale a Segno pel prossimo anno 1864, questa festa caratteristica di un popolo libero, si terrà in Milano.

Il Comitato Esecutivo per la sua attivazione si è costituito, ed ha determinato debba principiare il giorno 19 giugno e chiudersi la sera del successivo 25.

Il primo ch'ebbe luogo in Torino nel corrente anno, corrispose così pienamente all'aspettativa, l'ordine col quale procedette, i sentimenti di benevolenza verso gli stranieri accorsi che sviluppò quelli di fratellanza verso i connazionali, l'entusiasmo infine che eccitò, formarono di quel Tiro una guida, un modello pei successivi.

Penetrato della grave missione che il Comitato si è assunta, ma incoraggiato dal successo del primo Tiro Nazionale, porrà ogni cura perchè il secondo risponda esso pure all'aspettativa, con quell'aumento nel suo sviluppo, che è portato della natura d'un'Istituzione destinata a divenir una delle prime e predilette feste nazionali.

Il Comitato avrà sempre in vista lo scopo ultimo dell'istituzione, che è quello di rendere familiare l'uso delle armi, perchè la Nazione risponda alla chiamata del suo Re nei giorni di pericolo, colla confidenza nelle proprie forze.

Sorta sotto il patronato della guerriera nostra Real Casa, annovera fra i suoi tiratori Sua Maestà ed i Principi Reali che fecero loro prove a fianco all'operaio ed al semplice soldato, uniformandosi alle norme comuni, che in questo pacifico esercizio rappresentano il comune pericolo della guerra che tutti eguaglia.

Altro scopo importante che promuove questa istituzione, è quello di unire sempre più gli animi degli Italiani d'ogni parte del Regno che chiama a nobile gara, acciò si conoscano e si apprezzino a vicenda, essi che per secoli furono divisi e tenuti ad arte stra-

Ai Signori Sindaci
del Circondario.

nieri gli uni agli altri. Sotto il manto di festa è questa una istituzione delle più serie e ricca di frutti.

Il Comitato Esecutivo, perchè possa rispondere all'aspettativa, ha però d'uopo del concorso della Nazione intera. I cittadini che sono penetrati dell'utilità della istituzione, e che possono contribuire con offerte di doni, le società di Tiro a Segno provinciali, comunali, private, le Guardie Nazionali, conviene che rispondono all'appello come l'Esercito che si bene figurò al primo tiro.

La sede prescelta per questo secondo Tiro Nazionale, la città di Milano, è proverbiale per la sua larga ospitalità; ed il Comitato si accinge all'impresa pieno di confidenza nell'appoggio della Nazione. Milano, il 3 dicembre 1863.

Il Presidente del Comitato Esecutivo
F.º LUIGI TORELLI Senatore del Regno.

DIREZIONE GENERALE DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE

Il Comitato Esecutivo per secondo Tiro a Segno Nazionale si è riunito nel Palazzo Municipale di Milano il giorno 29 novembre, sotto la presidenza del commendatore Torelli regio prefetto di Pisa, a tale carica proposto dal Municipio di quella città.

Eletto a vice-presidente, ad unanimità di voti, l'onorevolissimo sig. sindaco senatore commendatore Beretta, fu deliberato:

1. Che il secondo Tiro a Segno Nazionale abbia principio il giorno 19 giugno 1864 e fine la sera del successivo 25.
 2. Che sieno aperti alla gara cento bersagli, piazzati tutti a 150 metri di distanza dal tiratore.
 3. Che a termini di legge, la metà di questi bersagli e la metà dei premii siano assegnati alle armi di ordinanza italiana.
 4. Che sieno aperte le gare, con invito, ai rappresentanti delle Guardie Nazionali del Regno, dell'Esercito e delle Società di Tiro a Segno legalmente costituite.
 5. Che i bersagli non riservati all'arma d'ordinanza italiana, siano ripartiti fra le armi da guerra e le armi di precisione in genere.
 6. Che per ogni qualità d'armi di ordinanza, di guerra o di precisione a scelta, vi sia un bersaglio privilegiato pei soci nazionali.
- Il programma sarà pubblicato appena definitivamente approvato in tutti i suoi particolari.

La Direzione Generale porta fin d'ora a conoscenza del pubblico le sovracitate deliberazioni, perchè servano di norma a coloro che desiderano recarsi alla Festa Nazionale del Tiro, nella fiducia che siano molti per renderla solennemente nazionale.

La Direzione farà a suo tempo le pratiche opportune per ottenere le occorrenti facilitazioni di trasporto pei tiratori, e specialmente per i soci e per le rappresentanze.

Torino, 3 Dicembre 1863.

Per la Direzione Generale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
F.º RICARDI.

Il Regolamento 15 ottobre 1861 per la esecuzione del Censimento generale della popolazione del Regno d'Italia all'art. 5, § 1, prescriveva: « Nella parte inferiore della scheda di Censimento intesa a stata agli *assenti* figureranno le persone che non sono in casa la notte del censimento, sia che si trovino nel Comune o altrove.

« La iscrizione degli assenti servirà per avere anche il numero della *popolazione di diritto* ».

Le susseguenti Istruzioni al titolo II, § 1, art. 71, entrando in maggiori particolari circa la compilazione dello *stato della popolazione presente e assente*, dicevano: « La popolazione di fatto dei Comuni consta dei soli *presenti*; in quanto agli assenti da una famiglia, se si trovano nel Comune, figurano come presenti in altra famiglia tra gli *estranei*, e se non sono nel Comune non fanno parte della popolazione di fatto.....

« Degli assenti da ogni famiglia si tiene conto al solo fine di poter stabilire la *famiglia di diritto*, unendo ad essa gli *assenti*, e togliendone gli *estranei*, il che formerà soggetto di altra operazione ».

È appunto la compilazione di questo lavoro che il Ministero d'Agricoltura e Commercio viene ora di prescrivere ai Comuni con Circolare 11 volgente n.º 4558 a complemento della statistica anagrafe eseguitasi nello scorso anno, persuaso il Ministero di trovare in questa come in tante altre occasioni la efficace ed illuminata cooperazione delle Autorità Municipali.

Nè la nuova compilazione, a cui sono chiamati più specialmente i Comuni, potrà loro riuscire gravosa e difficile, ogniqualvolta si sieno uniformati al disposto dell'art. 85 delle già citate Istruzioni 15 ottobre 1861, di archiviare cioè e custodire in buon ordine tanto le schede di censimento quanto le cartoline di spoglio.

Egli è quindi in questa certezza che il sottoscritto scende a dare alcune brevi norme, secondo le quali si dovrà da cotesto Ufficio procedere in questa nuova indagine della popolazione comunale, onde la si eseguisca con diligenza e sollecitudine, secondo le indicazioni notate nell'unito *Quadro comunale per la popolazione di diritto*.

E qui prima di ogni altra cosa giova il determinare bene che la *popolazione di diritto* si compone in ciascun Comune di tutti gli individui *presenti*, meno gli *estranei*, e degli *assenti* iscritti nelle schede di censimento.

Quindi è che gli elementi o notizie, che devono somministrare i Comuni per calcolare la cifra di questa *popolazione di diritto*, si residuano a dare il numero degli *estranei* divisi in *maschi*, *femmine* e *totale*.

Siccome poi occorre di avere la popolazione di diritto non solo nel suo totale, ma ancora divisa in maschi e femmine, così importa ottenere anche degli *assenti*, la divisione per sessi mentre non si tiene ora che il numero complessivo.

All'oggetto però di rendere agevole ai Comuni questa parte di lavoro, e per evitare le possibili divergenze tra le cifre degli *assenti*

452
1863

sui depositi nelle Casse dei titoli
di credito comunitativi, siano
nominali o al portatore.

date precedentemente, questa Sotto Prefettura nel distribuire ai Comuni il *Quadro comunale per la popolazione di diritto*, si fa carico di notare di contro alla indicazione degli *assenti*, e nella colonna del *totale*, la cifra complessiva di questi, quale risulta dallo *Stato della popolazione presente e assente la notte del 31 dicembre 1861*, quindi il numero parziale dei maschi e delle femmine assenti allora dal Comune deve corrispondere al detto totale. Il Ministero attende i predetti elementi completivi di Statistica colla maggior esattezza e sollecitudine possibile. A tale intento l'Ufficio si presterà nel risolvere le dubbiezze che per avventura si presentassero sull'esecuzione del lavoro. Avverte infine chi scrive che il quadro una volta riempito dei chiesti dati dovrà trasmettersi a questa Sotto Prefettura per il suo inoltro al lodato Ministero.

La Prefettura Prov. con Nota del 23 and. n. 29873-6411 fa conoscere che essendosi ventilato il dubbio se le Casse dei Depositi e Prestiti fossero o meno tenute ad accogliere in deposito i titoli di credito comunitativi, il R. Ministero delle Finanze con Nota del cadente dicembre sotto il n. 36023-5978, ha col conforme parere del Direttore Generale del debito pubblico dichiarato, che i depositi di credito comunitativi giacenti a causa di semplice custodia, non debbano essere depositati nelle Casse dei Depositi e Prestiti, semprechè queste non sono tenute a termini della Legge 17. Maggio e del Regolamento 25 Agosto 1863 a ricevere in deposito effetti pubblici, ed altri simili titoli, se non quando i medesimi devono depositarsi per oggetto di cauzione, e quando la proprietà dei titoli trovasi contestata od incerta. Gli effetti pubblici nominativi, e quelli al portatore, che costituiscono parte del patrimonio de' Comuni, non potrebbero riceversi se non a titolo di custodia, e di deposito volontario al che le Casse non sono chiamate.

Soggiunse poi il prelodato Ministero, che la guarentigia degli stessi effetti, quando siano al portatore, può ben conseguirsi facendosene la conversione in nominativi. Depositandoli presso le Casse non sarebbe che aggravare senza scopo la Comunità della tassa, di cui all'art. 12 della legge suddetta.

Locchè si partecipa ad opportuna notizia e norma, non senza inculcare anche in quest'incontro alle Giunte Municipali di provvedere sollecitamente perchè di tutti gli effetti pubblici comunitativi al portatore, sia promossa la conversione in nominativi, a debita sicurezza dell'interesse comunale, ed a sgravio della responsabilità, nella quale incorrerebbero i gestori municipali, omettendo tale pratica.

IL SOTTO PREFETTO
MARIANI.